



Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione

(LStrI)

(aiuto finanziario ai Cantoni che gestiscono centri di partenza alla frontiera svizzera)

Modifica del [Data]

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:*

I

La legge federale del 16 dicembre 2005² sugli stranieri e la loro integrazione è modificata come segue:

Art. 73 cpv. 1 lett. c e 2

¹ La competente autorità federale o cantonale può fermare persone sprovviste di permesso di soggiorno di breve durata, di permesso di dimora o di permesso di domicilio per:

- c. assicurarne la consegna alle autorità di uno Stato limitrofo in virtù di un accordo di riammissione.

² Il fermo non può protrarsi oltre la durata della cooperazione, dell'interrogatorio o dell'eventuale trasporto necessari oppure oltre la consegna alle autorità competenti di uno Stato limitrofo e in ogni caso non oltre i tre giorni.

Art. 82 cpv. 3

³ La Confederazione può, a tempo determinato, partecipare con una somma forfettaria giornaliera alle spese d'esercizio per il fermo di persone conformemente all'articolo 73 capoverso 1 lettera c. Una partecipazione finanziaria presuppone che:

- a. la persona sia fermata in un centro cantonale di partenza situato in prossimità della frontiera;

¹ ...
² RS 142.20

- b. nella zona di frontiera in questione si osservi un numero straordinariamente elevato di attraversamenti illegali della frontiera e di verifiche sulle persone;
e
- c. il centro cantonale di partenza sia destinato all'alloggio a breve termine di stranieri fermati e allontanati senza formalità nella zona di frontiera in questione al momento dell'attraversamento illegale della frontiera conformemente all'articolo 64c capoverso 1 lettera a.

II

- ¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
- ² Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore.